

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di dicembre, in Ales, corso Cattedrale n. 7, presso i locali in uso alla Associazione, alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

13 dicembre 2022

Innanzitutto a me dottor **Davide Porru, Notaio in Mogoro**, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano

è presente il signor:

- **Corriga Fiorenzo**, nato a Siamanna-Siapiccia il 2 gennaio 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, il quale mi dichiara, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:

- **"AMBULANZA ALES Volontari del Soccorso"**, con sede in Ales, attualmente in corso Cattedrale n. 7, costituita con atto a rogito del sottoscritto Notaio in data 9 luglio 2018, repertorio n. 3607/2682, registrato a Oristano il 12 luglio 2018 al n. 2206.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di assistere alla presente assemblea e di dare atto, mediante pubblico verbale, delle risultanze della stessa e delle deliberazioni che la medesima intenderà adottare.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue: innanzitutto a me è riunita in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, come il comparente mi dichiara, l'assemblea straordinaria dell'Associazione **"AMBULANZA ALES Volontari del Soccorso"**, qui convocata a mezzo del prescritto avviso, comunicato ai soci almeno sette giorni prima dell'adunanza per discutere e deliberare sugli argomenti, di cui al seguente

ordine del giorno:

- 1) - Modifica denominazione;
- 2) - Rinnovo Statuto Associazione;
- 3) - Varie ed eventuali.

Viene eletto Presidente dell'assemblea ai sensi di legge e dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale, il signor **Corriga Fiorenzo**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale

verificato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'art. 13 del vigente statuto sociale;

accertata

- la presenza in sala di numero 18 (diciotto) soci aventi di-

Registrato a:
Oristano
il 14/12/2022
n. 3879
Serie 1T
Pagati € 245,00
Modello Unico

ritto di voto, comprese quattro deleghe, su un numero totale di soci aventi diritto di voto pari a 23 (ventitre), meglio identificati, mediante sottoscrizione, nell'elenco delle presenze che mi viene consegnato dal presidente; detto elenco, sottoscritto come per legge, in un'unica fascicolazione, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di sé medesimo (Presidente), e dei signori:

- Pusceddu Michele, nato a Cagliari il 22 luglio 1971, Vice-presidente;

- Floris Sonia, nata a Cagliari il 16 agosto 1974, segretario;

- Peverini Lucio, nato a Castelleone di Suasa il 27 luglio 1956, consigliere;

risulta assente giustificata Cabiddu Daniela, nata a Cagliari il 18 luglio 1973, consigliere.

Dichiara, pertanto, tutto ciò verificato e accertato, che la presente assemblea è validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al sovra riportato ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale.

Dichiarata aperta la seduta, il presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, al proposito, illustra all'assemblea la volontà di voler modificare la denominazione dell'Associazione dalla attuale **"AMBULANZA ALES Volontari del Soccorso"**, alla nuova **"VOLONTARI DEL SOCCORSO ALES ODV"** e le ragioni che rendono opportuna la revisione dell'intero statuto dell'Associazione.

Dichiara, inoltre, ai presenti che la revisione dello statuto alla quale si intende procedere è necessaria per adottare gli adeguamenti obbligatori alle disposizioni di legge e, in particolare, per conformare lo Statuto stesso alla normativa sugli Enti del Terzo Settore, disciplinata dal D. Lgs. n. 117/2017, allo scopo di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dopo avere illustrato le ragioni della revisione dello statuto, il Presidente procede alla lettura ai presenti dello Statuto nella sua nuova versione adeguata alle modifiche normative.

Terminata la lettura dello statuto da parte del presidente, questi propone ai soci di formulare eventuali interventi che essi intendessero effettuare in ordine alle modifiche proposte.

Nessuno degli intervenuti prende la parola;

indi il Presidente propone all'assemblea di votare in modo palese e per alzata di mano l'approvazione della nuova denominazione **"VOLONTARI DEL SOCCORSO ALES ODV"** e l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione come proposto e nella nuova versione come sopra letta.

All'esito delle operazioni di voto l'assemblea, con 18 (di-

ciotto) voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto,

delibera:

1) - di modificare la denominazione dell'associazione e di adottare il nuovo testo dello statuto associativo, come sopra letto dal Presidente all'assemblea.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto che, sottoscritto come per legge, provvedo ad allegare al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione, che invoca tutte le agevolazioni di legge in materia.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR**, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Il comparente dichiara espressamente di dispensarmi dalla lettura dei menzionati allegati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, compilato sotto la mia personale direzione, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me medesimo su sei pagine di tre fogli.

Di quest'atto ho dato lettura al comparente che dichiara di approvarlo e sottoscrive, come per legge, con me Notaio, alle ore venti e minuti quarantacinque.

Firmato:

Fiorenzo Corriga

Davide Porru Notaio

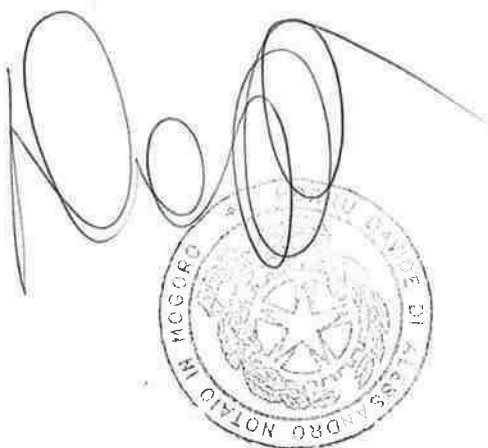
Allegato A

Raccolta n. 5040

ELENCO SOCI VOLONTARI DEL SOCCORSO ALES ODV

	COGNOME E NOME	
1	ATZORI EMANUELA	<i>Emanuela Atzori</i>
2	CABIDDU DANIELA	—
3	CIGU DONATELLA	<i>Do-Elle C-</i>
4	CORONGIU DANIELA	<i>Corongiu Daniela</i>
5	CORRIGA FIORENZO	<i>Corrigo Firenze</i>
6	CUGU MARIA IGNAZIA	<i>Delega</i>
7	DEMONT ALICE ROSINE	<i>Ale Rosine Demont</i>
8	DESSI SILVIO	<i>Dessi Silvio</i>
9	FANARI GIADA	—
10	FLORIS SONIA	<i>Sonia Floris</i>
11	KLARENBERG RONKIE	<i>Klarenberg Ronkie</i>
12	ORIGLIO FRANCESCO	<i>Origlio Francesco</i>
13	PEVERINI FRANCESCA	<i>Francesca Peverini</i>

Francesco Corongiu



14	PEVERINI LUCIO	<i>[Signature]</i>
15	PICCHEDDA CRISTINA	DECEGA Seam Collier
16	PICCHEDDA TIZIANA	DECEGA Deesi Seam
17	PISU MARIA BONARIA	<i>[Signature]</i>
18	PORCU LUISANNA	—
19	PUSCEDDU MICHELE	<i>[Signature]</i>
20	SANNA CATERINA	—
21	SANNIA PIERLUIGI	—
22	SCANU MATILDE	Seam Release
23	SERRA GUIDO	<i>[Signature]</i>



Ferru Davide

Allegato "B" alla Raccolta n. 5040

S T A T U T O

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata **"VOLONTARI DEL SOCCORSO ALES ODV"** con sede legale nel Comune di Ales, attualmente in corso Cattedrale n. 7. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 3.

L'emblema dell'associazione è costituito dal LOGO.

Art. 2

Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione intende perseguire una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3

Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinno-

vamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario ed in quello della disabilità;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre asso-

ciazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere e/o promuovere, in particolare:

a) per gli interventi e prestazioni sanitarie: servizi di trasporto sanitario; servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

b) negli altri settori: attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e delle iniziative di aiuto reciproco e, comunque, per tutte le at-

tività di cui ai precedenti punto 1 e 2, in via generale:
svolgere eventi, manifestazioni, convegni, interventi operativi in autonomia o in coordinamento o a supporto con altre organizzazioni, enti o amministrazioni pubbliche, raccolta di derrate alimentari e altri beni di necessità per le persone svantaggiate.

3. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti punti, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

Art. 5

Volontariato e lavoro retribuito

1. Le attività di cui all'art. 4, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.).

4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 6

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

3. Sono soci contribuenti ordinari e sostenitori, coloro che versano una quota annuale.

4. Sono soci volontari (Attivi) i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

5. Sono soci benemeriti, per particolari interventi o donazioni in favore dell'associazione, i soci onorari per meriti associativi.

6. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio, regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa lettera.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

b) per esclusione conseguente a comportamento gravemente incoroso e/o contrastante gli scopi e finalità dell'Associazione, di cui all'art. 3;

c) per reiterata mancata partecipazione ad attività dell'Associazione;

d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, alla scadenza del 31 marzo di ciascun anno;

e) per causa di morte.

6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

7. È ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione d'esclusione o decadenza, a mezzo raccomandata A/R o PEC.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

10. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi

dal momento della ricezione della comunicazione di cui al punto 7. Quello di cui alla lettera d) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del suo Regolamento, ove pre-

disposto, e delle deliberazioni e delle direttive assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

- al pagamento della quota associativa di ciascun anno entro il termine annualmente previsto stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9

Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- f) rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- i) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 11

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è deposi-

tato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

2. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, devono essere pubblicati annualmente nel proprio sito internet.

Lo stesso sito deve essere aggiornato.

6. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite indicato dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n.

117/2017 e ss.mm.ii., è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

Art. 12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Collegio dei Probiviri, se costituito;

e. l'Organo di controllo, obbligatorio al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2), del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;

f. il Revisore legale dei conti, obbligatorio al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 13

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa precedente decisione dell'Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto

dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze
cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci
anche assenti o dissenzienti.

10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono ri-
portate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto
dallo stesso e dal Presidente.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È
straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Sta-
tuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o
la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli
altri casi.

Art. 14

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli asso-
ciati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di ap-
provazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro re-
sponsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono
approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappre-
sentati per delega ed è convocata almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiu-
sura dell'esercizio finanziario.

3. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci il Presidente;

d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;

e. al superamento dei limiti di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Decreto Legislativo, elegge l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

f. se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri, ne elegge i membri;

g. revoca i componenti degli organi sociali;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

k. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;

l. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo relative alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue per

gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto;

n. delibera sui ricorsi per l'esclusione dei soci;

o. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

p. delibera sui ricorsi in caso di reelezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

q. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 13, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci che durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Tesoriere e il Segretario. Può nominare inoltre un Direttore Sanitario,

iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci. Può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Le attività e iniziative associative sono programmate dal Consiglio Direttivo, che gestisce direttamente anche il patrimonio dell'Associazione tramite il Presidente e il Tesoriere, delegati ad operare sul conto corrente intestato dell'Associazione.

Le funzioni del Tesoriere, del Segretario, del Direttore Sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svol-

gimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017;
- c. definisce i criteri per l'accettazione delle domande di nuove adesioni in presenza dei previsti requisiti e provvede alla relativa ratifica;
- d. delibera l'esclusione dei soci, in base ai criteri di cui all'art. 7;
- e. delibera le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- g. approva i rimborsi previsti per gli associati e coloro che

prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 dello Statuto;

h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

i. delibera la partecipazione a bandi di gara e similari;

j. delibera la sottoscrizione di contratti di affitto e di concessione di locali e luoghi;

k. delibera l'iscrizione dell'Associazione nei registri ed albi previsti per l'effettuazione delle attività di cui all'art. 4.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ne è componente effettivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

9. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le

riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Questi ultimi possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di videoconferenza, ove previsti.

10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma che precede avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) man-

dati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Si avvale del Segretario per l'effettuazione della propria attività, il quale sovrintende all'attività logistico-amministrativa dell'Associazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. In caso di profondo dissenso con gli altri componenti, il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea ordinaria cui rimettere la decisione sulla causa del contrasto.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte

dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti l'Associazione e/o uno o più soci o volontari e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili 2 (due) volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 19

Organo di controllo

1. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2) del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 dello stesso Decreto Legislativo, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

Revisore legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dal punto 3 dell'art. 14, quando siano superati i limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea degli associati procede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 22

Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 23

Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo; individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

b) determina le competenze del Tesoriere, del Segretario, del Direttore sanitario e degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

c) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 24

Scioglimento dell'associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.e ii.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso alcuni soci intendessero continuare l'attività dell'associazione, i beni mobili e immobili vengono trasferiti a Loro per il proseguo dei servizi. Qualora non si riuscisse nell'intento, i beni sono assegnati ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore del territorio.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e ii., decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2

avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 25

Norme finali e transitorie

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

Copia conforme all'originale
sottoscritta come per legge.
Mogoro, 15 dicembre 2022